



Il Comitato “No ai condannati in politica”

Il Comitato “No ai condannati in politica” nasce con lo scopo di promuovere la legalità e di sensibilizzare la cittadinanza per l'espressione del No al Referendum per l'abrogazione della Legge “Severino”.

Perché siamo contrari all'abrogazione della Legge “Severino”

La Legge “Severino” è una norma fondamentale per garantire la trasparenza e il buon andamento della Pubblica amministrazione poiché prevede l'incandidabilità e la decadenza da cariche elettive per i parlamentari o i membri del Governo che abbiano subito una condanna che supera i due anni ovvero la decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati in primo grado.

Il quesito referendario

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?».

La Corte Costituzionale, con sentenza del 16 febbraio 2022, ha ammesso il referendum integralmente abrogativo della Legge “Severino”, cioè del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con il seguente titolo: «Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi».

Il referendum è stato proposto dai Consigli Regionali di Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte, dopo il fallimento del tentativo di raccolta del numero di sottoscrizioni necessarie per la promozione del referendum da parte della cittadinanza.

Il referendum “Giustizia giusta” si compone di sei quesiti:

- 1) riforma del Consiglio Superiore della Magistratura;
- 2) responsabilità diretta dei magistrati;
- 3) equa valutazione dei magistrati;
- 4) separazione delle carriere dei magistrati;
- 5) limiti agli abusi della custodia cautelare;
- 6) abolizione del decreto Severino.

Cosa prevede la Legge “Severino”

La legge “Severino” (che prende il nome del Ministro della Giustizia dell'epoca) prevede l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di Governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna. Ha valore retroattivo e dispone, anche a nomina avvenuta regolarmente, la sospensione di una carica comunale, regionale e parlamentare se la condanna avviene dopo la nomina del soggetto in questione. Per coloro che sono in carica in un ente territoriale basta anche una condanna in



primo grado non definitiva per l'attuazione della sospensione, che può durare per un periodo massimo di 18 mesi.

In particolare, prevede come da titolo l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo per coloro che hanno subito sentenze definitive di condanna per i seguenti delitti:

- 1) associazione per delinquere finalizzata a commettere i reati di:
 - (a) riduzione o mantenimento in schiavitù;
 - (b) prostituzione minorile;
 - (c) tratta di esseri umani;
 - (d) pedopornografia e pornografia minorile;
 - (e) traffico di organi;
 - (f) violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo;
 - (g) adescamento di minorenni.
- 2) partecipazione o favoreggiamento di associazione mafiosa;
- 3) partecipazione o favoreggiamento di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o spaccio delle stesse sostanze;
- 4) detenzione e porto di armi o esplosivi, ove punita con pena superiore a un anno;
- 5) partecipazione o favoreggiamento di delitti, consumati o tentati, con finalità di terrorismo o di eversione;
- 6) corruzione, concussione, peculato, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio e utilizzazione di segreto d'ufficio.

La normativa si applica, inoltre:

- 1) a coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale;
- 2) a coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, terroristiche, per il traffico di sostanze stupefacenti e per quello di esseri umani;
- 3) a coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

L'istituto della incandidabilità e della ineleggibilità è conformato in maniera diversa nel caso si tratti di elezioni alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica e al Parlamento Europeo e di nomine a istituzioni di Governo del Paese dai casi di elezioni alle Assemblee regionali e provinciali, ai Consigli Comunali o a nomine o incarichi in questi enti locali e alle istituzioni da questi gestite.

Nel primo caso, cioè nel caso di elezioni Politiche o Europee, Governo o Enti a livello nazionale, l'ineleggibilità opera solo in caso di condanna per pene superiori a due anni di reclusione e non opera nel caso di applicazione di misure di prevenzione o di condanna per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.



Nel caso si tratti di eletti ai Consigli Regionali, Provinciali e comunali o di soggetti preposti ad amministrare enti collegati a queste istituzioni, è inoltre possibile la “sospensione” dalle funzioni in caso di condanna anche non passata in giudicato per quei reati dai quali deriva l’ineleggibilità o l’incandidabilità e nel caso di arresto per gli stessi reati.

La disparità di trattamento è stata più volte ritenuta legittima dalla Corte costituzionale per il fatto che gli Enti locali costituiscono la frontiera avanzata della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, per cui è essenziale garantirne l’impermeabilità a condizionamenti o all’infiltrazione del malaffare.

Il provvedimento oggetto di referendum abrogativo è stato emanato in base alla delega contenuta nella legge del 6 novembre 2012, n. 190 avente la significativa titolazione di “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

La legge 190/2012, a sua volta, provvedeva a recepire, con grave ritardo, il contenuto delle disposizioni della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, immediatamente sottoscritta dal nostro Paese, ma ratificata solo nel 2013.

Bisogna evidenziare, per poter avere un quadro completo della legislazione attuale nella materia disciplinata dal decreto legislativo sottoposto a referendum, che il Parlamento ha approvato la legge 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. “Spazzacorrotti”, nella quale vi sono previsioni che incidono sulle stesse materie in quanto è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per coloro che subiscono una condanna per gli stessi reati – relativi a fatti di corruzione – previsti nel decreto legislativo di cui innanzi.

La decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati in primo grado ha creato vuoti di potere e la sospensione temporanea dai pubblici uffici di innocenti poi reintegrati al loro posto a seguito di assoluzione successivamente intervenuta.

Che cosa succede se vince il Sì al Referendum?

Se vince il Sì al Referendum, il decreto Severino viene abrogato e, di conseguenza, si cancella così l'automatismo previsto di ineleggibilità, incandidabilità e decadenza.

Perché difendere la Legge "Severino"

Grazie alla Legge "Severino" si impedisce a chi è condannato di presentare la propria candidatura alle elezioni. È proprio grazie a questa misura che Silvio Berlusconi fu costretto ad abbandonare il Senato nel 2013, decaduto dalla carica di senatore a seguito della condanna per reati fiscali e non è stato più candidabile.

La Legge "Severino" è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale e, da ultimo, anche al parere della Corte europea dei diritti dell'uomo, che si è espressa - escludendola - sulla violazione degli artt. 7 Cedu, 3 Prot. 1 e 13 Cedu. Entrambe le Corti hanno promosso la legge "Severino".

La legge "Severino" non discrimina gli amministratori locali rispetto ai parlamentari

I sostenitori dell'abrogazione del decreto "Severino" invocano la presunta disparità di trattamento tra parlamentari nazionali ed europei e amministratori locali giacché per i primi l'ineleggibilità opera solo in caso di condanna per pene superiori a due anni di reclusione mentre per i secondi opera in caso di condanna.

Sul punto, la sentenza della Corte costituzionale del 16 dicembre 2016, n. 276, ha escluso che la legge "Severino" crei disparità di



trattamento tra amministratori locali, cioè tra i soggetti che ricoprono cariche politiche nelle regioni e negli enti locali, e parlamentari nazionali ed europei. In particolare, i Giudici costituzionali hanno ritenuto che non si possa operare un raffronto tra la posizione degli amministratori locali e quella dei membri del Parlamento nazionale ed europeo e del Governo poiché vi è un diverso livello istituzionale e funzionale degli organi costituzionali in questione (cfr. Corte Cost. n. 407/1992).

Inoltre, i Giudici costituzionali ritengono che non sia irragionevole un trattamento differenziato a favore dei membri del Parlamento e più severo per le cariche politico-amministrative locali, giacché la norma persegue la finalità di tutela del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione.

La Legge “Severino” e la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni

L'eventuale abrogazione della Legge “Severino” creerebbe un vuoto legislativo che permetterebbe persino a condannati per reati di mafia di essere eletti al Parlamento e, con ancora maggiore facilità, attesi i condizionamenti e l'influenza che i gruppi criminali possono esercitare sulle comunità locali, essere eletti nei consigli regionali, provinciali e comunali, è essenziale conservare e difendere la normativa di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

È particolarmente importante mantenere alta la guardia contro ogni forma di illegalità, soprattutto quando i comportamenti illeciti sono stati oggetto di accertamento giudiziario e sono stati sanzionati con una pena, come nei casi previsti dal decreto legislativo sottoposto a referendum.

Il Decreto risponde alla esigenza, molto avvertita nella collettività, di predisporre strumenti efficaci di lotta alla corruzione ed all'illegalità nelle pubbliche amministrazioni.

La misura di quanto questa esigenza sia sentita è evidenziata dal fatto che l'indice di percezione della corruzione, ossia quanto i cittadini ritengono sia elevato il tasso di corruzione nei singoli paesi, pone l'Italia al 17° posto fra i 27 Paesi dell'Unione nell'anno 2021 (dati di Transparency International).

Questo dato dimostra l'importanza di una disciplina che possa restituire fiducia nelle istituzioni ai cittadini, se solo si tiene conto che dal 2012 (anno in cui è entrata in vigore la normativa sottoposta a referendum) ad oggi, proprio per l'incisività delle sanzioni la posizione dell'Italia tra i Paesi europei è passata dal penultimo posto (2012) al 17° del 2021.

Una Relazione della Commissione Europea del 2014 evidenzia alcuni dati a dir poco sconcertanti, che si vanno di seguito a riassumere:

- il 97% degli italiani riteneva che la corruzione fosse un fenomeno dilagante in Italia (contro una media Ue del 76%);
- il 42% degli italiani afferma di subire personalmente la corruzione nel quotidiano (contro una media Ue del 26%);
- l'88% degli italiani ritiene che la corruzione e le raccomandazioni fossero spesso il modo più semplice per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media Ue del 73%);
- il 90% delle imprese italiane pensava che la corruzione e le raccomandazioni fossero spesso il modo più facile per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media Ue del 69%);



- il 70% degli italiani giudica la corruzione un fenomeno diffuso negli appalti pubblici gestiti dalle autorità nazionali (contro una media Ue del 56%);
- il 69% degli italiani giudica la corruzione un fenomeno diffuso negli appalti gestiti dagli enti locali (contro la media Ue del 60%);
- i costi totali diretti della corruzione in Italia ammonta a 60 miliardi di euro l'anno (pari a circa il 4% del PIL), cioè la metà del costo complessivo della corruzione in tutta l'economia europea (costo stimato in 120 miliardi di euro l'anno).